

COMUNE DI ASSORO

Libero Consorzio Comunale di Enna

Delibera di Giunta n. _____ del _____

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ANNO 2018

Cat.	Profilo Professionale	Dotazione precedente		Nuove assunzioni piano occupazionale anno 2018/2019		Nuova dotazione	
		(A)		(B)		(A + B)	
		F.T.	P.T.	F.T.	P.T.	F.T.	P.T.
Dir.	Dirigente						
D	Funzionario						
	Istruttore Direttivo Amministrativo	3	0	0	0	3	0
	Istruttore Direttivo Contabile	1	0	0	0	1	0
	Istruttore Direttivo Tecnico	3	0	0	1	3	1
	Istruttore Direttivo di P.M.	1	0	0	0	1	0
	Assistente Sociale	0	1	0	0	0	1
C	Istruttore Amministrativo	11	0	0	0	11	0
	Istruttore Contabile	2	0	0	1	2	1
	Istruttore Tecnico	3	0	0	4	0	4
	Agente di Polizia Municipale	6	0	0	0	6	0
B3	Collaboratore amministrativo	6	0	0	2	3	2
	Collaboratore Tecnico	0	0	0	0	0	0
	Autista ScuolaBus	0	0	0	0	0	0
B	Esecutore Amm.vo/Centralinista	1	0	0	0	0	0
	Esecutore Tecnico	1	0	0	0	0	1
A	Operatore Tecnico	0	0	0	0	0	0
	Operatore generico/Usciere	3	0	0	0	1	2
Totale		41	1	0	8	31	12

Nota:

F.T. = Full Time

P.T. = Part Time



COMUNE DI ASSORO

Provincia Regionale di Enna

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE

Oggetto: **PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: "MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2018/2020 E PIANO ANNUALE 2018".**

L'Organo di Revisione del Comune di Assoro, nelle persone del dott. Salvatore Vignigni, del Rag. Massimo Pantaleo e del Dott. Francesco Parisi,

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *"Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di*

personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente";

preso atto che:

il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

rilevato che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 20/11/2018, avente ad oggetto "Modifica piano triennale del fabbisogno di personale anni 2018/2020" comprendente il piano delle stabilizzazioni di cui all'art. 20 del D. LGS. 75/2017, all'art. 3 della L.R. 27/2016 e all'art. 26 della L.R. 8/2018

considerato

- che il Piano è stato approvato con delibera di G. C. n. 64 del 28/08/2018 e su di essa il Collegio si è espresso favorevolmente con il parere al D.U.P.;
- che lo stesso è stato modificato con la deliberazione di G. C. n. 75 del 26/09/2018;
- che adesso l'Ente, con la nuova modifica, in applicazione dell'art. 26 della L. R. n. 8 del 8/5/18, vuole avviare il percorso di stabilizzazione del personale precario occupato dal Comune;
- che è imprescindibile per il Comune di Assoro non incrementare la spesa di personale, la quale provoca un irrigidimento della spesa con inevitabili ripercussioni sugli equilibri di bilancio e sulla libertà di spesa dell'Ente;
- che, altresì, il mancato avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso l'Ente (entro il 31/12/2018) e la mancata ultimazione del processo di stabilizzazione (entro il 31/12/2020) comporterà l'applicazione della riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione ai Comuni (art. 8, comma 6, l. r. n. 27/2016);

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2016 e per l'anno 2017;
- anche a seguito della stabilizzazione proposta, rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, in quanto le stabilizzazioni dovranno avvenire con l'inquadramento giuridico ed economico già in essere e per 24 ore settimanali di lavoro, quindi esclusivamente nei limiti finanziati dalla Regione Siciliana e senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ente;

rilevato che:

- ad oggi appaiono confermati anche per l'anno 2018 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2017, salvo le stabilizzazioni del personale precario coi limiti di cui alla L. R. 8/2018;

- il limite assunzionale per l'anno 2018 è pari a € 1.555.346,00;

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue (prima delle stabilizzazioni):

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 1.555.346,00**

- Previsione 2018 € 1.470.702,96
- Previsione 2019 € 1.251.236,89
- Previsione 2020 € 1.251.236,59

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 ma che l'Ente non prevede nessuna assunzione a tempo determinato;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste solo stabilizzazioni di personale precario dell'Ente, nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- non sono previste assunzioni a tempo determinato;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

r a m m e n t a

- che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art. 10 della legge 150/2009;
- che fermo restando la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per garantire la sostenibilità a regime della relativa spesa del personale, la stipula di contratti a tempo indeterminato, a conclusione del processo di stabilizzazione, è necessariamente subordinata all'emanazione dei decreti di finanziamento da parte dell'Organo competente della Regione Siciliana, ai sensi della normativa vigente;
- che la certificazione dell'organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. è necessariamente subordinata al verificarsi del suddetto evento;

raccomanda

- ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, ed a seguito dell'istruttoria svolta, prima di procedere alle programmate stabilizzazioni per come previsto dalle vigenti normative e dal D.Lgs 75/2017 e dalle circolari Ministeriali n. 3 del 20.11.2017 e n. 1 del 09.01.2018, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, se vengono rispettati i vincoli sopra citati, è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 111/2018, avente ad oggetto *"Modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020"*. limitatamente al piano delle stabilizzazioni previsto ed a condizione che la quota di compartecipazione a carico dell'Ente non aumenti rispetto a quella già programmata.

Si invita, pertanto, l'Ente:

- alla previo accertamento e ad attestare in seno al provvedimento giuntale che le suddette stabilizzazioni verranno effettuate in assenza di incrementi di spesa del personale sul bilancio dell'ente, rispetto a quanto già preventivato nel bilancio preventivo 2018/20 secondo il rapporto di lavoro in essere;
- Ad accertarsi della necessità, o meno, di una preventiva delibera di Giunta o Assessorato Regionale, come lascerebbe intendere il comma 8 dell'art. 26 della l. r. n. 8/2018.

Rosolini, Milazzo, Trapani, 23 novembre 2018

L'Organo di Revisione

F.to Dott. Salvatore Vignigni

F.to Dott. Massimo Pantaleo

F.to Dott. Francesco Parisi